



*Termine di referendum: 6 luglio 2023*

---

## **Legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (Legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG) (Indennità giornaliera per il genitore superstite)**

### **Modifica del 17 marzo 2023**

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità  
del Consiglio nazionale del 19 agosto 2022<sup>1</sup>;  
visto il parere del Consiglio federale del 26 ottobre 2022<sup>2</sup>,  
*decreta:*

I

La legge del 25 settembre 1952<sup>3</sup> sulle indennità di perdita di guadagno è modificata come segue:

*Art. 16b cpv. 1 lett. c n. 3*

<sup>1</sup> Ha diritto all'indennità la donna che:

- c. al momento del parto:
3. collabora nell'azienda del coniuge percependo un salario in contanti.

*Art. 16c<sup>bis</sup>* Diritto a indennità giornaliera supplementari in caso di decesso  
dell'altro genitore

<sup>1</sup> Se l'altro genitore muore nei sei mesi dopo la nascita del figlio, la madre ha diritto a 14 indennità giornaliera supplementari per i giorni di congedo presi. Tali indennità giornaliera possono essere rimosse entro un termine quadro di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al decesso.

<sup>1</sup> FF 2022 2515

<sup>2</sup> FF 2022 2742

<sup>3</sup> RS 834.1

<sup>2</sup> Al versamento delle indennità giornaliera è applicabile per analogia l'articolo 16k capoversi 3 e 4.

<sup>3</sup> All'estinzione del diritto è applicabile per analogia l'articolo 16j capoverso 3 lettere a–d.

*Titolo prima dell'art. 16i*

### **IIIb. Indennità per l'altro genitore**

*Art. 16i cpv. 1, frase introduttiva, lett. a, b e d n. 1 e 2, nonché cpv. 3*

<sup>1</sup> Ha diritto all'indennità chi:

- a. è l'altro genitore legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;
- b. *Concerne soltanto il testo francese*
- d. al momento della nascita del figlio:
  1. *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*
  2. *Concerne soltanto il testo tedesco*

<sup>3</sup> Il Consiglio federale disciplina il diritto all'indennità delle persone che, per incapacità al lavoro o disoccupazione, non soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 lettere c o d.

*Art. 16j cpv. 1 e 3 lett. c ed e*

<sup>1</sup> L'indennità per l'altro genitore può essere riscossa entro un termine quadro di sei mesi.

<sup>3</sup> Il diritto all'indennità si estingue:

- c. se l'altro genitore muore;
- e. se il rapporto di filiazione nei confronti dell'altro genitore si estingue per sentenza.

*Art. 16k*          Forma dell'indennità e numero di indennità giornaliera

<sup>1</sup> L'indennità per l'altro genitore è versata sotto forma di indennità giornaliera per i giorni di congedo presi.

<sup>2</sup> L'altro genitore ha diritto al massimo a 14 indennità giornaliera.

<sup>3</sup> *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

<sup>4</sup> *Concerne soltanto i testi tedesco e francese*

*Art. 16k<sup>bis</sup>*      Diritto a indennità giornaliera supplementari in caso di decesso della madre

<sup>1</sup> Se la madre muore il giorno del parto o nei 97 giorni successivi, l'altro genitore ha diritto a 98 indennità giornaliera supplementari; tali indennità vanno rimosse in giorni consecutivi.

<sup>2</sup> In caso di degenza ospedaliera del neonato, è applicabile per analogia l'articolo 16c capoverso 3.

<sup>3</sup> Il diritto secondo i capoversi 1 e 2 inizia il giorno successivo al decesso della madre e si estingue per i motivi di cui all'articolo 16j capoverso 3 lettere b–e o se viene ripresa l'attività lucrativa.

<sup>4</sup> Il termine quadro di sei mesi di cui all'articolo 16j è interrotto durante il periodo di riscossione di indennità giornaliera ai sensi dei capoversi 1 e 2.

*Art. 16m, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e 2, frase introduttiva*

Priorità dell'indennità per l'altro genitore

<sup>1</sup> L'indennità per l'altro genitore esclude il versamento delle seguenti altre indennità giornaliera:

<sup>2</sup> Se fino all'inizio del diritto all'indennità per l'altro genitore vi era un diritto a un'indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti, l'indennità per l'altro genitore corrisponde almeno all'indennità giornaliera versata precedentemente:

*Art. 20 cpv. 1 lett. c ed e–g*

<sup>1</sup> In deroga all'articolo 24 LPG<sup>4</sup> il diritto alle indennità non ricevute si estingue:

- c. se sono versate indennità per l'altro genitore, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro di cui all'articolo 16j;
- e. se la madre ha diritto a indennità giornaliera supplementari in caso di decesso dell'altro genitore, cinque anni dopo la scadenza del termine quadro secondo l'articolo 16c<sup>bis</sup> capoverso 1;
- f. se l'altro genitore ha diritto a indennità giornaliera supplementari in caso di decesso della madre, cinque anni dopo l'estinzione del diritto all'indennità secondo l'articolo 16k<sup>bis</sup> capoverso 3;
- g. *ex lett. e*

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

<sup>4</sup> RS 830.1

### III

#### *Disposizione finale della modifica del 17 marzo 2023*

Gli articoli 16c<sup>bis</sup> e 16k<sup>bis</sup> si applicano soltanto ai decessi sopravvenuti a partire dal giorno dell'entrata in vigore della modifica del 17 marzo 2023.

### IV

- <sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- <sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 17 marzo 2023  
Il presidente: Martin Candinas  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 17 marzo 2023  
La presidente: Brigitte Häberli-Koller  
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 28 marzo 2023

Termine di referendum: 6 luglio 2023

*Allegato*  
(cifra II)

## Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

### 1. Codice delle obbligazioni<sup>5</sup>

*Art. 329b cpv. 3 lett. c*

<sup>3</sup> Il datore di lavoro non può neppure ridurre le vacanze:

- c. di un lavoratore o di una lavoratrice che ha fruito di un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'articolo 329g o di un congedo in caso di decesso della madre ai sensi dell'articolo 329g<sup>bis</sup>;

*Art. 329f cpv. 3*

<sup>3</sup> In caso di decesso dell'altro genitore nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, la lavoratrice ha diritto a due settimane di congedo supplementare; tale congedo può essere preso in settimane o in giorni entro un termine quadro di sei mesi a decorrere dal giorno successivo al decesso.

*Art. 329g*

5. Congedo per  
l'altro genitore  
a. In generale

<sup>1</sup> Ha diritto a un congedo di due settimane:

- a. il lavoratore che è il padre legale al momento della nascita del figlio o lo diventa nei sei mesi seguenti;
- b. la lavoratrice che è l'altro genitore legale al momento della nascita del figlio.

<sup>2</sup> Il congedo deve essere preso entro sei mesi dalla nascita del figlio. Tale termine è sospeso durante il congedo secondo l'articolo 329g<sup>bis</sup>.

<sup>3</sup> Il congedo può essere preso in settimane o in giorni.

*Art. 329g<sup>bis</sup>*

b. In caso di morte  
della madre

<sup>1</sup> Se la madre muore il giorno del parto o nelle 14 settimane successive, l'altro genitore ha diritto a un congedo di 14 settimane; tale congedo va preso in giorni consecutivi a partire dal giorno successivo al decesso.

<sup>2</sup> L'altro genitore ha diritto al congedo se il rapporto di filiazione sussiste al momento del decesso o è stabilito nelle 14 settimane successive.

<sup>3</sup> In caso di degenza ospedaliera del neonato secondo l'articolo 329f capoverso 2, il congedo di cui al capoverso 1 è prolungato in misura equivalente alla durata della degenza ospedaliera, ma al massimo di otto settimane.

*Art. 335c cpv. 3*

<sup>3</sup> Se il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro e il lavoratore o la lavoratrice ha diritto a un congedo per l'altro genitore ai sensi dell'articolo 329g prima della fine del rapporto stesso, il termine di disdetta è prolungato del numero di giorni di congedo non ancora presi.

*Art. 336c cpv. 1 lett. c<sup>ter</sup>-c<sup>quinquies</sup>*

<sup>1</sup> Dopo il tempo di prova, il datore di lavoro non può disdire il rapporto di lavoro:

c<sup>ter</sup>. tra l'inizio del congedo di cui all'articolo 329f capoverso 3 e l'ultimo giorno di congedo preso, ma al massimo per tre mesi a decorrere dalla fine del periodo stabilito nella lettera c;

c<sup>quater</sup>. ex lett. c<sup>ter</sup>

c<sup>quinquies</sup>. durante il congedo di cui all'articolo 329g<sup>bis</sup>;

*Art. 362 cpv. 1, elementi dell'enumerazione*

<sup>1</sup> Alle disposizioni seguenti non può essere derogato a svantaggio del lavoratore mediante accordo, contratto normale o contratto collettivo di lavoro:

articolo 329g (congedo per l'altro genitore);

articolo 329g<sup>bis</sup> (congedo in caso di morte della madre);

## **2. Legge federale del 25 giugno 1982<sup>6</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

*Art. 8 cpv. 3, primo periodo*

<sup>3</sup> Quando il salario annuo diminuisce temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, genitorialità, adozione o motivi analoghi, il salario coordinato vigente permane valido almeno fintanto che sussista l'obbligo del datore di lavoro di pagare

<sup>6</sup> RS 831.40

il salario giusta l'articolo 324a del Codice delle obbligazioni (CO)<sup>7</sup> oppure almeno per la durata del congedo di maternità giusta l'articolo 329f CO, del congedo per l'altro genitore giusta gli articoli 329g e 329g<sup>bis</sup> CO, del congedo di assistenza giusta l'articolo 329i CO o del congedo di adozione giusta l'articolo 329j CO. ...

### **3. Legge federale del 20 marzo 1981<sup>8</sup> sull'assicurazione contro gli infortuni**

*Art. 16 cpv. 3*

<sup>3</sup> L'indennità giornaliera dell'assicurazione contro gli infortuni non è concessa finché sussiste il diritto all'indennità giornaliera dell'assicurazione per l'invalidità oppure all'indennità di maternità, per l'altro genitore, di assistenza o di adozione ai sensi della legge del 25 settembre 1952<sup>9</sup> sulle indennità di perdita di guadagno.

### **4. Legge federale del 20 giugno 1952<sup>10</sup> sugli assegni familiari nell'agricoltura**

*Art. 10 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il diritto agli assegni familiari sussiste anche durante il congedo di maternità secondo l'articolo 329f del Codice delle obbligazioni (CO)<sup>11</sup>, il congedo per l'altro genitore secondo gli articoli 329g e 329g<sup>bis</sup> CO, il congedo di assistenza secondo l'articolo 329i CO e il congedo di adozione secondo l'articolo 329j CO.

7 RS 220  
8 RS 832.20  
9 RS 834.1  
10 RS 836.1  
11 RS 220

